

AVVISO PUBBLICO per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24
Delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 6 giugno 2018
Determinazione di Giunta Regionale n. 12898 del 7 luglio 2021
Regolamento Comunale E.R.P. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21
luglio 2021

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed Alle Imprese

In esecuzione della Determinazione n. 456 del 21/10/2021 provvede all'emanazione del presente avviso pubblico contenente la disciplina per la formazione della **graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)**, con validità triennale ad aggiornamento annuale.

I cittadini in possesso dei requisiti di accesso possono presentare domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.. I requisiti, le condizioni che riconoscono punteggio e tutte le modalità di formazione ed aggiornamento della graduatoria sono stabilite dalla normativa richiamata nel presente bando.

ART. 1. Modalità e presentazione delle domande

La domanda per l'inserimento nella graduatoria deve essere compilata in modalità informatizzata, collegandosi al sito internet <http://www.comune.zolapredosa.bo.it> del Comune di Zola Predosa - sezione bandi. Per l'inserimento della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID.

La domanda deve contenere:

- la cittadinanza, la residenza del concorrente ed eventuale luogo in cui presta attività lavorativa;
- la composizione del nucleo familiare con le generalità di ciascun componente;
- dichiarazione del richiedente in ordine ai **requisiti**;
- la situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 (attestazione ISEE) e successive modifiche e integrazioni;
- le **condizioni** utili al fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- il luogo in cui dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni.

La domanda dovrà essere presentata, a partire dal 22/10/2021 ed entro e non oltre le ore 17,30 del 30/11/2021, tramite compilazione informatizzata.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- Documento valido di identità del richiedente;

- Per i cittadini non comunitari, scansione del permesso o della carta di soggiorno, ovvero altra documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in territorio italiano;
- Ogni altra documentazione indicata nella domanda o idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio indicate.

ART. 2. Assistenza al cittadino

Gli utenti interessati possono rivolgersi all'Ufficio Casa per ottenere chiarimenti sui contenuti dell'Avviso e supporto per la compilazione della domanda, **esclusivamente** previo appuntamento da richiedere inviando una mail all'indirizzo ufficiocasa@comune.zolapredosa.bo.it oppure telefonando allo 051.6161743 nelle giornate ed orari seguenti: lunedì, martedì dalle 9.00 alle 13.30 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 18.00.

ART. 3. Nucleo familiare richiedente

Per nucleo familiare si intende:

- nucleo costituito da coniugi e figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, minori in affido, affiliati, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado conviventi anagraficamente.
- nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, in situazione di convivenza con carattere di stabilità e con finalità di reciproca assistenza morale e materiale, qualora la convivenza stessa sia instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda stessa, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 24/2001 ed il nucleo costituito in unione civile.

In caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'ISEE, sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente, fatte salve altre eventuali casistiche previste dalle vigenti disposizioni normative.

Considerato che per la conclusione corretta del procedimento occorre identificare tutti i componenti del futuro nucleo assegnatario, qualora il nucleo richiedente stesso, sia composto da cittadini stranieri (comunitari e non), per alcuni dei quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda andranno indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. L'attestazione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE vengono provvisoriamente presentate per i soli residenti in Italia, le quali andranno successivamente sostituite con documentazione reddituale relativa al nucleo ricongiunto.

ART. 4. Requisiti per l'accesso

I requisiti di accesso richiesti dalla vigente normativa sono i seguenti:

- a) la **cittadinanza** italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere familiare di cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6/2/2007, n. 30;
- 4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

- 5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- 6) essere cittadino straniero, regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Ovvero essere inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti;

Il requisito di cittadinanza è richiesto in possesso al solo richiedente.

b) residenza o attività lavorativa triennale nell'ambito regionale:

E' necessario il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni;
- 2) esercizio di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna da almeno 3 anni;
- 3) in caso di richiedente iscritto all'AIRE del Comune di Zola Predosa, residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

c) residenza o sede dell'attività lavorativa.

E' necessario il possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nel Comune di Zola Predosa;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Zola Predosa;

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

d) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, OVUNQUE ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Si precisa che non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato di alloggi pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

f) **situazione economica** del nucleo familiare richiedente, valutata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale, precisamente:

- Valore ISEE non superiore a Euro 17.428,46;
- Valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore a Euro 35.560,00 al lordo delle detrazioni

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda, alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio, nonché alla data di assegnazione dell'alloggio stesso.

I soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE (in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013) sono tenuti in fase di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato mediante il portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione di relativi punteggi in base all'ISEE simulato;

Si fa presente che i requisiti sopraindicati sono suscettibili di modifica da parte di disposizioni regionali. Pertanto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento ERP, le domande presentate verranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti vigenti nel momento dell'avvio di ogni fase del procedimento.

ART. 5. Condizioni di punteggio

Alle condizioni di punteggio determinate agli art. 11, 12 e 13 del Regolamento ERP saranno attribuiti i punteggi, definiti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 20/10/2021 (si veda allegato "A").

ART. 6. Istruttoria per la formazione della graduatoria

Il Comune attraverso l'Ufficio Competente provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificando i requisiti e le condizioni di punteggio dichiarate e si riserva la facoltà di invitare il richiedente a presentare ulteriore documentazione, chiarimenti ed integrazioni, ed a regolarizzare eventuali dichiarazioni parziali o inesatte. Il richiedente dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, prorogabile a giorni 30 in presenza di oggettiva ed adeguatamente documentata impossibilità a produrre la documentazione richiesta. In assenza di regolarizzazione, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; qualora la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso.

Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, venga riscontrata l'**inattendibilità di requisiti dichiarati nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni**, si applicherà quanto disposto dal DPR. 445/2000 e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria venga altresì riscontrata l'inattendibilità di una o più condizioni dichiarate, tali condizioni non verranno considerate ai fini del punteggio.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni.

Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso Pubblico, siano variate le condizioni di punteggio indicate nella domanda già presentata, il richiedente interessato può presentare nuova istanza in sostituzione della precedente o integrazione di quella precedentemente presentata.

Le domande sono inserite nella graduatoria, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) in ordine di punteggio decrescente, attribuito in base alle condizioni oggettive, soggettive e d'ufficio riconosciute. In caso di condizioni di punteggio incompatibili, viene attribuita la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente;
- b) a parità di punteggio vengono privilegiate le domande con valore ISEE inferiore;
- c) a parità di punteggio e di valore ISEE vengono privilegiate le domande presentate da nucleo familiare con maggiore anzianità di residenza continuativa, risultante di iscrizione anagrafica o, in mancanza, di maggiore anzianità di attività lavorativa svolta nel territorio del Comune di Zola Predosa.

Il Comune, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'Avviso pubblico, procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, ed alla individuazione delle domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, dandone pubblicazione all'Albo pretorio per venti giorni, nonché informazione agli interessati, unitamente ai modi e dei termini per eventuale ricorso.

Gli accrescimenti o le diminuzioni del nucleo familiare intervenuti rispettivamente per effetto di nascita, decesso, o condizioni assimilate, nonché la verifica di condizioni **preesistenti** alla chiusura dell'Avviso pubblico, ma non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro il termine di proposizione dei ricorsi.

Se perviene successivamente a tale termine, la domanda sarà considerata valida ai fini del successivo aggiornamento della graduatoria.

Entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso motivato alla commissione istituita dal Comune, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento ERP, che provvederà al loro esame entro i successivi trenta giorni.

Qualora sia riconosciuta la fondatezza dei ricorsi, degli stessi verrà tenuto conto in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

La graduatoria approvata verrà aggiornata con cadenza annuale.

Al primo aggiornamento verranno ammesse le domande presentate o pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso, nonché le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio ERP.

I cittadini potranno presentare in qualsiasi momento dell'anno nuove domande, integrare, e/o modificare le domande precedentemente presentate.

Si informa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona ed Alle Imprese dr. Gabriele Passerini.

Gli atti del presente provvedimento potranno essere presi in visione presso l'Ufficio Casa.

ART. 7. Controlli

Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.P.C.M. 159/2013 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
 1. la completezza dei dati dichiarati;
 2. la veridicità dei dati dichiarati;
 3. la congruità dei dati dichiarati rispetto:
 - 3.1) ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;
 - 3.2) al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
 - 3.3) alla necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica del nucleo familiare;
- c) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può inoltre effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. A tal fine si ricorda che il richiedente dichiara altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/2013, sono sottoposte a controllo, anche con modalità a campione, le domande di accesso alla graduatoria e le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISE/ISEE nei seguenti casi:

- a) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 pari a zero;
- b) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità;

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- c) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare, determinato con atto della Giunta Comunale, in misura diversificata a seconda della composizione del nucleo familiare stesso. Per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie di cui al precedente art. 3, tali motivazioni potranno essere integrate con relazione del competente Servizio Sociale.

Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale, regionale o derivanti da atti comunali, di integrazione e/o variazione rispetto al presente articolo, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

ART. 8. Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i., i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza. I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa inoltre che con la presentazione della domanda tutti i componenti il nucleo familiare concedono il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda.

ART. 9. Norme Finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si fa riferimento al Regolamento Comunale per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2021.

Dalla residenza Comunale, lì 21 ottobre 2021

Firmato Digitalmente

Il Responsabile Coordinatore dell'Area Servizi Alla Persona ed Alle Imprese
dr. Gabriele Passerini

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
ufficio casa 051.61.61.743
www.comune.zolapredosa.bo.it
ufficiocasa@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

